



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

Decreto Sanzionatorio

emesso ai sensi dell'art. 43 n. 2 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 48S -2018 a carico di [REDACTED] (minore)

*

Premesso che

A) a seguito dell'invio, in data 30 Agosto 2018, di rapporto informativo da parte del Direttore di Torneo Sig. Marco Antonangeli in relazione a quanto verificatosi da parte del minore **[REDACTED]** in occasione del Campionato Nazionale Ragazzi a Squadre Trofeo Emilio Pallavicino disputatosi presso il Garda Golf in data 28-30 Agosto 2018, veniva aperto un procedimento disciplinare nei confronti del minore **[REDACTED]** così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.

B) In particolare, nel citato rapporto informativo, si segnalava che **[REDACTED]** era stato squalificato dalla suddetta gara per avere consegnato uno score con un punteggio diverso da quello effettivamente conseguito, autodenunciandosi spontaneamente per l'accaduto.

C) In data 7 settembre 2018, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo e al sottoscritto Giudice Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).

D) In data 23 settembre 2018 il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale emetteva provvedimento di fissazione della data di decisione ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia e stabiliva che la sanzione irrogabile nel caso di specie poteva essere quella dell'ammonizione.

E) Nel citato provvedimento, il Giudice avvertiva [redacted] della facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio ai sensi dell'art. 42 n. 2 e 3 del Regolamento di Giustizia.

F) Con comunicazione via email del 26 settembre 2018 [redacted] richiedeva l'emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 43, n. 2 del Regolamento di Giustizia

emette decreto sanzionatorio

infliggendo a [redacted], ai sensi dell'art. 14 n. 1 del Regolamento di Giustizia, la sanzione dell'ammonizione, con avvertimento che, nel caso di successive più gravi infrazioni, verranno applicati provvedimenti disciplinari di maggiore severità.

Milano, 26 settembre 2018



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)